



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO

CAPITOLATO

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE
DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

E

POLIZZA A.R.D. KASKO PER GLI AUTOMEZZI DEI
DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

F.to Tomasoni Massimo

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

SOCIETA'/COMPAGNIA/IMPRESA: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

CONTRAENTE: Il Comune di Riva del Garda/ Ente che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO: Il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie operanti, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

POLIZZA: il documento che prova e regola il contratto di assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

GARANZIA: la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo;

INDENNIZZO: la somma che la Società eroga all'Assicurato e/o agli aventi diritto in caso di sinistro;

RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

MASSIMALE: La somma fino alla concorrenza della quale la società presta l'assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;

SINISTRO: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

FRANCHIGIA: l'importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente;

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO: Il documento che viene rilasciato dalla Società prima della scadenza annuale del contratto di assicurazione e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE O C.U.: La classe di merito di riferimento per tutte le imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di assicurazione.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO: La determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO: Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

VALORE COMMERCIALE: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua prima immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga

diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione. Indipendentemente dalla vetustà alle autovetture il valore commerciale attribuito non può essere inferiore ad Euro 2.000,00 ed agli autocarri €. 3.500,00.

DANNO TOTALE: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il *DANNO È PARZIALE*;

DEGRADO: il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;

PARTI ACCESSORIE: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

OPTIONAL: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

EVENTI SOCIO POLITICI E ATTI VANDALICI: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

EVENTI NATURALI: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, frane e smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1) DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO D.L. 95/2012

Il contratto ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2017 alle ore 24,00 del 31.12.2022 senza necessità di disdetta ed esclusa la clausola di tacito rinnovo alla scadenza.

Al Contraente è riservata la facoltà di recesso anticipato di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 ("spending review") qualora si rendessero disponibili, nel periodo di durata dell'affidamento, convenzioni CONSIP o altre quotazioni del servizio nell'ambito degli altri strumenti di e-procurement.

La Società, su richiesta dell'Ente, si impegna a prorogare la scadenza della polizza e a garantire la copertura assicurativa per il tempo strettamente necessario ad espletare procedure per la conclusione o l'indizione di nuova gara per l'affido del servizio assicurativo. In tal caso il premio sarà liquidato in misura di 1/360 annui del premio preesistente.

Art. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza della rata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi deve intendersi operante anche relativamente alle eventuali appendici di variazione emesse a titolo oneroso.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.. Stesso dicasi in caso di richiesta di versamento da parte degli enti previdenziali e assistenziali in caso di D.U.R.C. negativo.

Art. 3) LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste è in disaccordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro, o anche prima su richiesta di uno di essi.

Se una delle parti non provvede, nonostante l'invito dell'altra, alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovuto.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in euro.

ART. 4) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a.r., raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto indirizzato alla Società.

ART. 5) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 6) ESTENSIONE TERRITORIALE / RILASCIO CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (CARTA VERDE)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

ART. 7) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell'Amministrazione del Contraente, competente alla gestione del presente contratto.

La denuncia di sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23/12/1976 N. 857, convertito con modificazioni nella L. 26/02/1977, n. 39 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

All'avviso devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

ART. 8) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaggio del premio per l'intera annualità).

ART. 9) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente sarà immediata (diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 10) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO IN CASO DI FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, del Dlgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

ART. 11) PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurazione rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

ART. 13) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

ART. 15) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 16) OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alla scadenza annuale e comunque tre mesi prima della scadenza finale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) estremi dei sinistri;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 17) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolamentato valgono le norme di legge.

ART. 18) OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

La società, a pena di nullità del contratto, è tenuta ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.. In particolare si obbliga a comunicare al Comune il conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Lo stesso si impegna a dare notizia al Comune e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento di inadempimenti della propria controparte (eventuali subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità, nonché a trasmettere al Comune gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, con espresso riferimento all'obbligo di rispetto della disciplina sulla tracciabilità. Il Comune effettuerà tutti i pagamenti riguardanti l'incarico in oggetto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto dedicato. Si dà atto che il codice CIG è 7260400F9A

La Società si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Riva del Garda, approvato con deliberazione della Giunta Municipale di data 2.12.2014 n. 1392 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda www.comune.rivadelgarda.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali – Atti generali".

A tal fine la Società dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. La società si impegna a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto.

PUNTO A)

RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE.

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, MASSIMALI E TIPOLOGIA

VEICOLI DA ASSICURARE : Complessivamente n° 29. L'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto in allegato. I mezzi sono identificati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale oltretché per peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici e trattori.

MASSIMALI:

Minimi di legge

TIPOLOGIA DELL'ASSICURAZIONE:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Autovetture, motoveicoli e autocarri (trasporto conto proprio): | Tariffa Bonus/Malus |
| 2. Macchine operatrici e trattori agricoli: | Tariffa fissa |

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore previsti dalla normativa di legge vigente ed alle condizioni di seguito previste, impegnandosi a corrispondere – entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi passeggeri trasportati e per ricorso terzi, dalla circolazione dei veicoli descritti nell'allegato che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione ed a quanto previsto dal D.Lgs. 7.09.2005 n. 209 e s.m.i, l'assicurazione copre per i danni alla persona causati a tutti i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto delle persone trasportate con il proprietario del veicolo assicurato, con l'Assicurato/Contraente, con il Conducente. La garanzia è estesa anche a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per:

- a) carico e scarico: per danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico/scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici non stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna;
- b) per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private e per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o alla manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi e per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- c) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente.

Art. 2) POLIZZA AMMINISTRATIVA CON "LIBRO MATRICOLA"

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Il Libro Matricola riporta per ogni veicolo:

- marca e modello
- numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- tipo veicolo

- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- tipo di alimentazione
- anno di prima immatricolazione
- tariffa applicata e classe di merito
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

Il Contraente versa, in via preventiva, l'intero premio per ciascun veicolo indicato nell'elenco, per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa indicata nell'offerta per pari tipologia (quintali, c.c., posti, ecc.) rapportato alla classe di merito spettante al nuovo automezzo ed alla normativa vigente in vigore in quel momento.

Art. 3) INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24,00 del giorno risultante dal ricevimento della comunicazione e avrà come scadenza il primo 31 dicembre utile anche se il periodo risulta inferiore all'anno o al semestre.

Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24,00 del giorno risultante dal ricevimento della comunicazione o in ogni caso dalle ore 24,00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio sarà effettuata dall'Impresa Assicuratrice, per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, oltre alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, anche la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Qualora all'esclusione di una autovettura ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, per la nuova autovettura sarà utilizzata la classe di merito del veicolo uscente se quest'ultimo è in classe di bonus. In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 4) RINUNCIA ALLA RIVALSA

Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio privato, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nei casi previsti dai seguenti punti:

- d) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) se in conseguenza della inoperosità della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo (per i veicoli destinati al trasporto di cose);

- g) se in conseguenza dell'inoperosità della garanzia nel caso di guida da parte di persone che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo della stessa;
- h) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Art. 5) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale e almeno tre mesi prima della scadenza finale del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio di ogni veicolo assicurato.

L'attestazione dovrà contenere:

- a) la forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto;
- b) la classe di merito di provenienza e di quella di assegnazione, per ogni veicolo, per l'annualità successiva;
- c) il numero dei sinistri pagati o posti in riserva nel corso del periodo di osservazione considerato.

Art. 6) VEICOLI DA ASSICURARE

Come da allegato dal quale risultano i dati identificativi dei veicoli.

La classe di merito indicata nell'elenco veicoli è riferita alla data del 31/12/2016.

Art. 7) DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO

Il premio annuo sarà dato dalla somme delle singole tariffe offerte in sede di gara e riferite ai veicoli indicati nell'elenco di cui all'art. 6)

PUNTO B)
POLIZZA KASKO MEZZI DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA
E
DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli di cui ai seguenti punti a) e b) compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di urto/collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli o ad opera di ignoti, danni da traino attivo e passivo nonché di manovra a spinta o a mano:

- a) veicoli, non di proprietà del Comune di Riva del Garda, usati dai dipendenti della Contraente e dagli Amministratori in occasione di missioni o viaggi di servizio, svolti per conto del Contraente, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio regolarmente autorizzate. Sono compresi i trasferimenti compiuti dal dipendente per ragioni di servizio nell'ambito cittadino e nel Comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.
- b) i veicoli di proprietà o in locazione/leasing del Comune di Riva del Garda espressamente indicati nell'elenco allegato ed eventuali inclusioni espressamente richieste nel corso del periodo assicurativo.

L'assicurazione è inoltre prestata per i danni subiti dai veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), in conseguenza di:

- eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
- eventi atmosferici, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine e neve, vento e cose da esso trascinate, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- soccorso stradale per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella garanzie di cui alla presente polizza fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro;
- rottura cristalli comunque verificatasi fino alla concorrenza di €. 1.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Art. 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di euro 15.000,00.= a primo rischio assoluto per ogni autoveicolo assicurato di cui punto a) dell'art. 1 e fino alla concorrenza massima di euro 8.000,00.= per i veicoli di cui al punto b) dell'art. 1 fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il valore minimo attribuito ai mezzi di cui al punto b) dell'art. 1. è fissato in €. 2.000,00 per gli autoveicoli ed €. 3.500,00 per gli autocarri e le macchine operatrici

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;

- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito dei rischi assicurati all'art. 1;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

Art. 3 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente ai veicoli assicurati all'art. 1 punto a) (veicoli usati dai dipendenti e amministratori) il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze di registri, autorizzazioni alle missioni, alle dichiarazioni del Contraente, o altri documenti equipollenti dai quali siano identificati:

- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente, amministratore autorizzato alla trasferta;
- dati identificativi del veicolo.

Tali registri, od altri documenti equipollenti, dovranno essere tenuti costantemente aggiornati dal contraente e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società Assicuratrice ad effettuare accertamenti e controlli.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI

La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a "Primo rischio assoluto". Pertanto agli affetti dell'indennizzo, l'ammontare del danno, se parziale, è valutato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro ed ai prezzi a nuovo.

E' esclusa l'applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche che di carrozzeria.

L'indennizzo complessivo non potrà in ogni caso superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo in ogni caso di euro 15.000,00 per i veicoli indicati all'art. 1, punto a) o di euro 8.000,00 per i veicoli indicati all'art. 1, punto b).

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso una somma non superiore a euro 15.000,00 o di euro 8.000,00 rispettivamente per i punti a) e b).

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di €. 200,00. La suddetta franchigia non sarà applicabile alle garanzie "rotture cristalli" e "soccorso stradale".

Art. 5 - RIPARAZIONI - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso dalla Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni necessarie al ripristino del mezzo danneggiato nonché a sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

Art. 6 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno da parte della Società, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 7- TERMINE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi.

Art. 8 - DOLO DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è conteggiato sulla base dei chilometri convenzionali annui come sotto indicati.

Il premio lordo per ciascun chilometro è pari ad €. _____.= per i veicoli di cui alla lettera A) e €. _____.= per i veicoli di cui alla lettera B)

Il chilometraggio convenzionale al fine della determinazione del premio è il seguente:

a) *Veicoli dei Dipendenti e Amministratori: Km 10.000*

b) *Veicoli di proprietà, locazione/leasing del comune come indicati in elenco: Km. 50.000*

Il premio rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata contrattuale indipendentemente dall'effettiva percorrenza e da eventuali inclusioni ed esclusioni di veicoli, pertanto si **non** procederà a conguaglio del premio.